

## COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### Verbale n. 01 del 20/01/2025

OGGETTO: PARERE RIGUARDANTE LA SOTTO "SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2026/2027" CONTENUTA NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA'APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIAO) 2025 – 2027.

L' anno 2025 il giorno 20 del mese di gennaio l'Organo di Revisione economico finanziaria, esprime il proprio parere in merito all'oggetto.

Visti:

- il Decreto 8/5/2018 con cui il Ministro per la semplificazione della Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 33, comma 2 del c.d. "Decreto Crescita", decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha introdotto decisive novità rispetto al passato, prevedendo per i Comuni la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata nel bilancio di previsione. Viene così introdotto un nuovo sistema di assunzioni basato fondato sulla sostenibilità finanziaria di ogni Comune;
- il DM. 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, attuativo dell'art. 33 comma 2 sopracitato che ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;
- la Circolare Ministeriale sul DM attuativo che fornisce indicazioni sull'applicazione della novella legislativa;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dalla responsabile dell'area amministrativa contabile, ed esaminata la documentazione presentata in data 15/1/2025 in merito al calcolo delle capacità assunzionali, ai sensi del DM 17/03/2020 dalla quale si evidenzia che:

- **il valore soglia** individuato nella "Tabella 1" dell'art. 4 del DM 17/3/2022 per i Comuni della fascia demografica del Comune di Manerbio (Fascia f: da 10.000 a 59.999 abitanti) nella percentuale del **27%**;

E

COMUNE DI MANERBIO

Protocollo N.0001681/2025 del 20/01/2025

- la spesa complessiva di personale come definita dall'art. 2 del DM 17/3/2020 e relativa al rendiconto 2023 (ultimo rendiconto approvato) è di € 1.681.167,55;
- la media delle entrate correnti accertate si riferisce al triennio 2021/2022/2023 al netto del FCDE del bilancio di previsione 2023 ammonta a € 10.836.611,60;
- il rapporto tra i due valori, colloca il Comune di Manerbio al di sotto del valore soglia di cui alla citata Tabella 1 che ha potuto incrementare, fino al 31/12/2024, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 dell'art. 5 del DM. 17/3/2020. Verificato che l'importo incrementale massimo per assunzioni a tempo indeterminato calcolato per il periodo 2020/2024 (pari a € 365.150,21) è stato rispettato, come accertato con parere del 05 /12/2024;

DATO ATTO che:

- salvo nuovi interventi del legislatore – **dal 1/1/2025** l'applicazione della sopra citata Tabella 2 **cessa** i suoi effetti e che di conseguenza, alle regole attuali, ai fini dell'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e strategica relativi al triennio 2025 – 2027 la soglia di riferimento è stata individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa **Tabella 1**;
- il valore massimo di incremento di spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere contenuto entro il limite calcolato dall'Ente nell'allegato 1 alla documentazione presentata, consentendo una soglia teorica di spesa di personale complessivo di € 2.925.885,13;

Considerato altresì che l'incremento in parola consente:

- il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2025/2027 secondo i dati previsionali approvati dal Consiglio Comunale che dovrà essere garantito anche in seguito all'approvazione di ciascun rendiconto della gestione e in sede di approvazione di ciascun bilancio di previsione successivo al 2025/2027;
- Il rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come risulta dal prospetto di calcolo allegato alla documentazione per il triennio considerato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7 del D. 17 marzo 2020, la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto **non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa** previsto dall'art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dovrà in ogni caso accordarsi alle assunzioni effettuate per turn over;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 – comma 1 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **rammenta**

- *che le prescrizioni fornite in materia dalla Corte dei Conti richiedono il costante aggiornamento del calcolo degli spazi assunzionali in seguito all'approvazione di ciascun rendiconto della gestione (cfr. ex multis, Delibera 55/2020/PAR Sezione Regionale di Controllo Emilia – Romagna);*

- che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente e dovrà essere aggiornata a seguito di eventuali modifiche;

*accerta*

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 contenuto nella Sottosezione 3.3 del PIAO 2025/2027 e le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste, consentono di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

*esprime*

- parere favorevole limitatamente alla sottosezione 3.3 del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIAO) 2025 – 2027 per quanto riguarda la programmazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027” di cui alla proposta di deliberazione in oggetto.

**L'Organo di Revisione**

